

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2320/88 della Commissione, 26 luglio 1988, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per quanto riguarda le azioni di prospezione dei mercati 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2321/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per le azioni relative all'attrezzatura dei porti da pesca 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 2322/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 metri 36
- ★ Regolamento (CEE) n. 2323/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 79/88 in ordine alle norme di qualità per le lattughe, le indivie ricce e le scarole 38
- ★ Regolamento (CEE) n. 2324/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali 39
- ★ Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso 41
- ★ Regolamento (CEE) n. 2326/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/88 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988 43
- ★ Regolamento (CEE) n. 2327/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso a grani medi 44
- ★ Regolamento (CEE) n. 2328/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori 45

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per quanto riguarda le azioni di prospezione dei mercati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾; in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 30, paragrafo 3 e l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando che è necessario definire le azioni che sono volte a promuovere il consumo dei prodotti della pesca provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate e che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario della Comunità;

considerando che occorre definire la natura delle spese sostenute per le azioni che saranno prese in considerazione per la concessione del contributo;

considerando che i progetti suscettibili di costituire oggetto del contributo finanziario della Comunità devono recare i dati che consentono alla Commissione di prendere una decisione in merito ad essi e devono essere presentati in forma unitaria;

considerando che nelle domande di pagamento che gli Stati membri presentano alla Commissione devono figurare alcuni dati che permettano di verificare se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Azioni che possono beneficiare del contributo

Articolo 1

1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4028/86 le azioni di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi nella Comunità per prodotti della pesca provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate, qui di seguito denominate «specie». Tali azioni possono comprendere:

- campagne promozionali,
- ricerche di consumo,
- test riguardanti il consumo,
- l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni,
- studi del mercato e sondaggi,
- consulenze ed incentivi alla vendita, servizi prestati ai commercianti all'ingrosso e al minuto.

Queste azioni devono avere dimensioni sufficienti per rendere significativi i risultati perseguiti in ordine al consumo.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 devono vertere su prodotti destinati al consumo umano e possono riguardare specie soggette a restrizioni quantitative per le quali l'offerta supera temporaneamente la domanda.

3. Nel quadro tuttavia delle decisioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione può concedere un contributo finanziario ad azioni di promozione diverse da quelle contemplate nei paragrafi 1 e 2, purché soddisfino le condizioni dell'articolo 29 dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

Articolo 2

1. Sono esclusi dalle azioni di cui all'articolo 1 i progetti che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾.

2. Sono pure esclusi dalle azioni di cui all'articolo 1 i progetti che fruiscono di aiuti della Comunità in virtù di altre azioni comunitarie.

- la situazione dei mercati, il carattere eccedentario e il grado di sfruttamento delle specie in questione,
- la qualità ed il costo delle azioni proposte,
- l'esperienza dell'organismo soprintendente,
- le prospettive di riuscita dell'azione.

2. La Commissione potrà avvalersi, a seconda dei casi, dell'aiuto di organismi specializzati in studi di mercato e di pubblicità o di esperti che offrano assolute garanzie di indipendenza.

TITOLO II

Determinazione delle spese sovvenzionabili*Articolo 3*

1. Le spese sostenute per le azioni definite all'articolo 1 che vanno prese in considerazione ai fini di un contributo finanziario sono quelle — al netto delle imposte ripetibili — necessarie per portare a termine queste azioni. Esse non comprendono tuttavia né le retribuzioni o spese delle persone dipendenti dall'organismo soprintendente ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4028/86, né gli investimenti materiali destinati alla produzione dei prodotti oggetto di tali azioni.

2. Vengono prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario soltanto le spese sostenute dopo la data di registrazione della domanda di contributo presso la Commissione.

TITOLO III

Procedura di presentazione e di esame dei progetti*Articolo 4*

1. I progetti relativi ad azioni di promozione inoltrati alla Commissione devono contenere i dati stabiliti nell'allegato I ed essere presentati nella forma prevista dallo stesso allegato.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 devono essere presentate dalla Commissione in duplice esemplare. I documenti giustificativi e di altra natura diversi dai formulari di cui all'allegato I possono essere presentati in un unico esemplare.

3. Le domande di cui al paragrafo 1 sono registrate presso la Commissione alla data in cui vengono ricevute.

Articolo 5

1. All'atto di decidere la concessione di un contributo finanziario, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali*Articolo 6*

1. Possono beneficiare di un contributo comunitario gli organismi pubblici, semipubblici o privati, su cui ricade in definitiva l'onere finanziario dell'attuazione del progetto.

2. Le domande di pagamento del contributo sono inoltrate alla Commissione tramite l'autorità nazionale competente designata dallo Stato membro. Esse sono presentate in duplice esemplare nella forma prevista dall'allegato II del presente regolamento. Esse sono corredate da un rapporto descrittivo (intermedio o finale) contenente indicazioni sulla realizzazione dell'azione e sull'utilizzazione dei fondi.

Il numero dei pagamenti non può essere superiore al numero delle quote fissate nella decisione relativa alla concessione del contributo.

I versamenti del contributo sono effettuati tramite gli organismi all'uopo designati dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'autorità competente trasmette alla Commissione nel termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento una descrizione dettagliata dei metodi di controllo utilizzati per certificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di pagamento previste all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Il beneficiario effettua una valutazione dei risultati dell'azione intrapresa entro la data indicata nella decisione di concessione del contributo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNITARIO PER AZIONI INTESE A PROMUOVERE IL CONSUMO DEI
PRODOTTI DELLA PESCA PROVENIENTI DA SPECIE ECCEDENTARIE O SCARSAMENTE SFRUTTATE**

Stato membro:

Data di registrazione:

Progetto n. /

(Spazio riservato alla Commissione)

I. SCHEDA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO

(da compilare a cura dello Stato membro)

Titolo del progetto di promozioneLo Stato membro, rappresentato nella fattispecie da ⁽¹⁾⁽¹⁾ Indicare l'amministrazione competente.

Conferma che:

1. Esso esprime parere favorevole sul progetto d'azioni in causa.
2. Il progetto d'azione è proposto da un organismo pubblico, semipubblico o privato rappresentativo del settore della pesca in uno o più Stati membri:

Nome dell'organismo:

.....

.....

3. Il progetto riguarda azioni collettive non orientate in funzione di marche commerciali e senza riferimento ad un paese o ad una regione di produzione.
4. Il beneficiario possiede una sufficiente competenza professionale per la gestione del progetto.
5. La partecipazione finanziaria nazionale all'attuazione del progetto sarà concessa dalle autorità:
 - nazionali
 - regionali/locali

La partecipazione nazionale sarà costituita da:

- una sovvenzione in conto capitale di (in moneta nazionale)
- un bonifico d'interesse o un prestito a tasso agevolato concesso da:

.....

.....

alle seguenti condizioni (precisare, secondo il tipo di aiuto, il tasso agevolato e la durata del prestito e/o la durata del prestito nonché il tasso e la durata del bonifico e/o la durata di un'eventuale dilazione di pagamento):

N.	Importo del prestito bonificato	Tasso agevolato	Durata del prestito	Tasso bonificato	Durata del bonifico	Durata della dilazione
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Altro tipo di aiuto (specificare)

.....

.....

Importo equivalente (in moneta nazionale)

6. L'autorità pubblica o l'organismo incaricato di trasmettere i documenti giustificativi è il seguente:

.....

.....

.....

Servizio da contattare:

Telefono:

Responsabile:

Telex:

7. Il regime IVA applicabile al progetto è il seguente:

— IVA completamente recuperabile:	SI	NO
— IVA parzialmente recuperabile:	SI	NO
— IVA non recuperabile:	SI	NO
— Esenzione dall'IVA:	SI	NO

Osservazioni:

.....

.....

.....

Data:

Firma:

Timbro dell'amministrazione

Stato membro:

Data di registrazione:

Progetto n. /

Titolo del progetto:

(Spazio riservato alla Commissione)

II. DOMANDA DI CONTRIBUTO

PARTE A

(da compilare a cura del beneficiario)

1. Beneficiario

1.1. Nome o ragione sociale dell'organismo o della società che presenta il progetto:

.....
.....

1.2. Via e numero o casella postale:

.....

1.3. Codice postale e località:

.....

1.4. Telefono:

1.5. Telex:

1.6. Attività principale del beneficiario:

.....
.....

1.7. Forma giuridica:

.....

1.8. Data di costituzione (solo per le società):

.....

2. Banca del beneficiario o organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti

2.1. Nome o ragione sociale:

..... Agenzia o filiale:

2.2. Via e numero o casella postale:

2.3. Codice postale e località:

2.4. Numero di conto del beneficiario presso tale organismo ⁽¹⁾:**3. Informazioni generali**3.1. Data prevista di avvio del progetto ⁽²⁾:

3.2. Durata prevista del progetto:

3.3. Il beneficiario del presente progetto ha già ottenuto un contributo comunitario? Quale? ⁽³⁾:

(1) Se partecipano al progetto vari beneficiari, indicare un solo numero di conto aperto a loro nome o il numero di conto di uno di essi, previo accordo tra gli interessati.

(2) La data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, indicata nella ricevuta che sarà inviata al beneficiario, costituisce una data di riferimento per l'ammissibilità del progetto. L'attivazione del progetto non può effettuarsi che dopo tale data.

(3) — Nel quadro del titolo IX (prospezione dei mercati) del regolamento (CEE) n. 4028/86?
— Nel quadro di un'altra azione comune di promozione attuata dalla Comunità?
— Nel quadro di un altro fondo o di un'altra fonte di finanziamento comunitaria?

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Costo totale dell'azione, al netto dell'IVA recuperabile:

Importo per il quale è chiesto il contributo:

Partecipazione dello Stato membro:

In conto capitale:

Prestito a tasso agevolato: (equivalente sovvenzione in conto capitale)

Contributo chiesto alla Comunità:

Partecipazione del beneficiario, di cui:
- Fondi propri:
- Prestiti:
- Prestazioni in natura e lavori per proprio conto:

Altri apporti:

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara(no) di disporre dei fondi necessari per garantire la propria partecipazione finanziaria personale al progetto.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza(no) la Commissione a utilizzare per scopi statistici i dati riportati nel progetto.

Data:

Firma del beneficiario o dei beneficiari:

PARTE B

Nota esplicativa per la descrizione generale del progetto (molto importante)

L'esame di ciascun progetto da parte dei servizi della Commissione si effettua mediante l'analisi degli elementi di seguito precisati, che devono essere acclusi alla domanda di contributo.

Una domanda di contributo finanziario incompleta (ad esempio priva della relazione descrittiva e/o degli allegati) è irricevibile.

- a) La parte A dell'allegato debitamente compilata.
- b) Una breve relazione descrittiva dell'azione che ne consenta un'adeguata valutazione ⁽¹⁾ e che comprenda almeno:
- una presentazione del problema;
 - le finalità chiaramente definite (diagnosi, obiettivi perseguiti, strategia da adottare, ecc.);
 - il metodo o i metodi d'azione raccomandati, i mass-media prescelti, i risultati ottenuti, le offerte in concorrenza;
 - il calendario previsto per realizzare l'azione;
 - il bilancio corredato di almeno tre offerte dovrà essere presentato secondo una ripartizione annua delle diverse spese. Queste ultime dovranno essere ben circostanziate e giustificate mediante preventivi, onorari e/o, altrimenti, mediante una valutazione motivata delle spese. I preventivi e gli altri documenti giustificativi devono essere allegati al progetto.
Tale bilancio dovrà includere il costo della valutazione dei risultati dell'azione intrapresa.
- c) Informazioni di natura tale che consentano alla Commissione di valutare le garanzie professionali e finanziarie offerte dal realizzatore così come la propria esperienza e la propria specializzazione nello specifico settore.

⁽¹⁾ La stesura della relazione descrittiva è un lavoro complesso, ma essenziale nella presentazione del progetto. Se la relazione è completa e ben redatta, essa costituirà per la Commissione uno degli elementi capitali su cui valutare i motivi della realizzazione dell'azione di promozione, la sua qualità, le possibilità effettive di raggiungere i risultati perseguiti e il suo interesse in relazione agli obiettivi della politica della pesca.

ALLEGATO II

AZIONE DI PROSPEZIONE DEI MERCATI

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DI UNA FRAZIONE DEL CONTRIBUTO

MODELLO 1a

Progetto n.: Titolo del progetto:

Beneficiario:

Indirizzo:

Il/la⁽¹⁾, autorità intermediaia designata dalle autorità nazionali, dichiara che sono stati controllati i documenti menzionati nell'elenco dei documenti contabili accluso (modello 3).

TALE CONTROLLO CONSENTE DI CERTIFICARE CHE:

1. I lavori sono iniziati il
2. In data, l'importo delle spese totali reali effettivamente pagate era di, di cui le spese imputabili, esclusa la parte recuperabile dell'IVA, ammontavano a (in moneta nazionale).
3. Detto importo è stato finanziato come indicato nel modello 2 accluso.
4. I lavori effettuati, oggetto di questi documenti, sono conformi al progetto presentato alla Commissione (salvo quelli concernenti, per i quali sono riportate in allegato, nel modello 4, le spiegazioni e le giustificazioni).
5. La partecipazione finanziaria nazionale e quella del beneficiario, stabilite tenendo conto di tutti gli aiuti di qualsiasi natura, sono conformi — o lo saranno al più tardi a lavori ultimati — alle disposizioni degli articoli 42 e 43 del regolamento (CEE) n. 4028/86.
6. Il beneficiario si impegna a portare a termine i lavori al più tardi il
7. Le condizioni speciali indicate nell'allegato della decisione di concessione del contributo sono state rispettate.
8. I documenti giustificativi controllati sono depositati presso:

Fatto a, il

Per l'autorità competente

.....
Firma e timbro

⁽¹⁾ Denominazione dell'autorità intermediaia.

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DEL SALDO O DELLA TOTALITÀ DEL CONTRIBUTO

MODELLO 1b

Progetto n.: Titolo del progetto:

Beneficiario:

Indirizzo:

Il/la⁽¹⁾, autorità intermediaia designata dalle autorità nazionali, dichiara che sono stati controllati i documenti menzionati nell'elenco dei documenti contabili accluso (modello 3).

TALE CONTROLLO CONSENTE DI CERTIFICARE CHE:

1. La realizzazione dei lavori è iniziata il
2. In data i lavori sono stati ultimati.
3. L'importo delle spese totali reali effettivamente pagate era di, di cui le spese imputabili, esclusa la parte recuperabile dell'IVA, ammontavano a (in moneta nazionale).
4. Detto importo è stato finanziato come indicato nel modello 2 accluso.
5. L'importo delle spese summenzionate è suddiviso tra le varie categorie di lavori previsti, come indicato nell'elenco dei documenti contabili accluso alla presente domanda di pagamento (modello 3).
6. Il/la ha constatato che i lavori realizzati sono conformi a quelli descritti nella decisione di concessione del contributo della Commissione, salvo quelli concernenti le categorie, per i quali sono fornite spiegazioni nel modello 4.
7. La partecipazione finanziaria del beneficiario e quella dello Stato membro sono conformi alle disposizioni degli articoli 42 e 43 del regolamento (CEE) n. 4028/86.
8. Le condizioni speciali indicate nell'allegato della decisione di concessione del contributo sono state rispettate.
9. I documenti giustificativi controllati sono depositati presso:

Fatto a, il

Per l'autorità competente

.....
Firma e timbro

(1) Denominazione dell'autorità intermediaia.

ALLEGATO AL CERTIFICATO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

MODELLO 2

Finanziamento delle spese sostenute fino al:

Progetto n.: in località:

1. Partecipazione del beneficiario/dei beneficiari:

- Capitali propri
- Prestazioni in natura ⁽¹⁾:
- Prestiti al tasso di mercato (*):

2. Partecipazione dello Stato membro:

- Sovvenzione in conto capitale versata il
- Equivalente sovvenzione in conto capitale
- Altri aiuti (da specificare):

3. Già ricevuto dalla Commissione:

Totale:

4. Il sottoscritto si impegna a compensare con fondi propri o con prestiti da contrattare alle condizioni normali del mercato (*) qualsiasi eventuale differenza risultante da una minore partecipazione della Commissione e/o dello Stato membro al finanziamento del progetto.

Data:

Firma:
(beneficiario)

Attestato dell'autorità competente

Data, firma e timbro

.....
.....
.....

(1) Indicare le basi di calcolo.

(*) Per il prestito alle condizioni normali del mercato si intende un prestito senza bonifico d'interesse.

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI

MODELLO 3

(Periodo dal al)

Progetto n.

Cate- goria	N.	Oggetto	Spese preventivate	Documenti contabili (1)			Importo al netto dell'IVA recuperabile	Modalità di pagamento (2)	Data di pagamento (3)	Pagamenti effettuati. Importo senza decimali, al netto dell'IVA recuperabile
				N.	Data	Rilasciati da				

(1) Indicare tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto finanziato.

(2) Modalità di pagamento: 1. Banca, 2. Assegno, 3. Contanti, 4. Altri.

(3) La data da indicare è quella relativa al pagamento effettivo e non la data della scadenza di un debito, ad esempio in caso di pagamento mediante tratta.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Timbro:

Firma del beneficiario:

**SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI
ED I LAVORI REALIZZATI**

MODELLO 4

Progetto n.:

Lavori ed azioni previsti nel fascicolo iniziale		Lavori ed azioni realizzati		Giustificazioni delle variazioni (1)
Breve descrizione	Costo al netto dell'IVA recuperabile	Breve descrizione	Costo al netto dell'IVA recuperabile	

(1) Fatture corrispondenti accluse e, se del caso, scambio di corrispondenza in proposito tra il ministero e il beneficiario.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Data, firma e timbro:

Firma del beneficiario:

.....

REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per le azioni relative alle attrezzature dei porti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 27 e 28,

considerando che, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli investimenti presi in considerazione ai fini della concessione di un contributo finanziario a progetti di attrezzatura dei porti da pesca sono finanziati in via prioritaria nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽²⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽³⁾;

considerando che è quindi necessario definire gli investimenti che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a progetti di attrezzatura dei porti da pesca ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2515/85 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce come devono essere inoltrate le domande di contributo presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 devono recare i dati che consentono alla Commissione di prendere una decisione in merito alle relative domande e devono essere presentate in forma unitaria;

considerando che nelle domande di pagamento che gli Stati membri presentano alla Commissione devono figurare taluni dati che permettano a questa di verificare se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli investimenti definiti nell'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel quadro di progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca, ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86, se riguardano attrezzature ausiliarie dell'attività peschereccia o della commercializzazione dei prodotti della pesca e sono destinati esclusivamente a queste attività.

2. Nel quadro delle decisioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione può concedere un contributo finanziario ad investimenti diversi da quelli specificati nell'allegato I, purché rispondano ai requisiti dell'articolo 27, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Articolo 2

1. Gli investimenti menzionati nell'allegato II non possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86.

2. Non rientrano nel campo d'applicazione del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86 i progetti che fruiscono di aiuti comunitari diversi da quelli istituiti dal regolamento (CEE) n. 355/77.

3. Per un determinato progetto, uno stesso costo non può essere oggetto di un contributo comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 e di un contributo ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86.

Articolo 3

Gli investimenti ammissibili sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ripetibile.

Articolo 4

Le domande di contributo comunitario inoltrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 devono essere presentate nella forma prevista dal regolamento (CEE) n. 2515/85 e completate secondo quanto disposto nell'allegato III.

Articolo 5

1. Le domande di pagamento del contributo concesso riferentesi alla parte finanziata ai sensi del regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 dell'11. 9. 1985, pag. 1.

(CEE) n. 355/77 devono essere presentate alla Commissione nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1685/78 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Nel calcolo del contributo finanziario della Comunità non viene preso in considerazione alcun aumento dell'importo previsto degli investimenti ammissibili che abbia avuto luogo dopo la data limite per la presentazione delle domande di contributo alla Commissione.

3. Le domande di pagamento del contributo concesso a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e al quale non si applica il paragrafo 1, sono inoltrate alla Commissione dallo Stato membro ó dagli Stati membri interessati. Esse devono recare i dati specificati nell'alle-

gato IV ed essere presentate nella forma prevista dallo stesso allegato.

4. L'autorità competente trasmette alla Commissione nel termine di tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento una descrizione dettagliata dei metodi di controllo utilizzati per certificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di pagamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 1

ALLEGATO I**INVESTIMENTI AMMISSIBILI PER CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ NEL QUADRO DI UN PROGETTO RELATIVO ALLE ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86**

- A. Tutti gli investimenti che rientrano nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 355/77 e che non hanno formato oggetto di un contributo comunitario nel quadro del medesimo regolamento.
- B. Gli investimenti sotto elencati, se non possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel quadro del Regolamento (CEE) n. 355/77:
- a) **Rifornimento di ghiaccio**
Impianti e macchinari per la produzione, la conservazione e la distribuzione del ghiaccio.
 - b) **Unità di conservazione**
 - c) **Approvvigionamento idrico**
Impianti per l'approvvigionamento idrico delle installazioni portuali e dei pescherecci.
 - d) **Attrezzature per lo scarico del pescato**
 - gru e altre attrezzature per lo sbarco del pescato;
 - pompe per il pesce;
 - trasportatori a nastro o di altro tipo, ad es. carrelli elevatori, norie, anelli di selezione.
 - e) **Rifornimento di carburante**
Serbatoi e impianti di erogazione (pompe, condutture, filtri, centrifughe).
 - f) **Miglioramento delle strutture ausiliarie per i pescherecci**
 - bacino di carenaggio;
 - scalo di alaggio;
 - mezzi di sollevamento delle imbarcazioni;
 - fabbricati per la disposizione e il deposito delle attrezzature da pesca;
 - piccole officine per la manutenzione e la riparazione dei pescherecci e dei loro impianti;
 - magazzini per forniture varie necessarie all'attività dei pescherecci e ai loro equipaggi.
 - g) **Trasformazione o attrezzatura delle banchine per migliorare le condizioni di sicurezza nella salita a bordo e nello sbarco dei prodotti**
 - rivestimento antisdrucchiolevole su scale e banchine;
 - scala di barcarizzo per agevolare la salita a bordo delle imbarcazioni;
 - illuminazione delle banchine;
 - attrezzature per la pulizia delle banchine.

ALLEGATO II**INVESTIMENTI CHE NON POSSONO FRUIRE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86**

1. Investimenti la cui finalità principale è la commercializzazione o la trasformazione di prodotti della pesca non destinati al consumo umano. Possono essere presi tuttavia in considerazione gli investimenti destinati esclusivamente al trattamento, alla trasformazione o alla commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca.
2. Investimenti la cui finalità principale è la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

ALLEGATO III

NOTA ESPLICATIVA E ISTRUZIONI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE NEL QUADRO DELL'AZIONE RELATIVA ALLE ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA PREVISTA NEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86

A norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli investimenti presi in considerazione per la concessione di un contributo sono finanziati, in via prioritaria, nel quadro dell'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77. A tal fine, le domande di contributo concernenti i progetti di cui all'articolo 27 e presentate ai sensi del regolamento suddetto si considerano presentate contemporaneamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77.

Tenuto conto di queste disposizioni, le domande relative alla concessione di un contributo per l'attrezzatura dei porti da pesca devono essere presentate secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2515/85.

Nei progetti deve inoltre figurare una descrizione degli investimenti coordinati, per l'intero porto considerato, che consentiranno di migliorare stabilmente le condizioni di produzione e di prima vendita dei prodotti della pesca.

Nella presentazione del progetto a mezzo del formulario riportato nel regolamento (CEE) n. 2515/85 occorre quindi specificare tutti gli investimenti compresi nel progetto, indipendentemente dal fatto che essi rientrino o meno nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77. È molto importante inoltre esporre in modo adeguato il coordinamento dei vari investimenti nella relazione descrittiva del progetto prevista nell'allegato B del formulario accluso al regolamento (CEE) n. 2515/85. Questa presentazione consente di evidenziare la coerenza esistente tra i vari investimenti che costituiscono il progetto.

D'altro canto, il regolamento (CEE) n. 4028/86 permette di concedere un contributo finanziario per determinati impianti dei porti pescherecci, specificati nell'allegato I, lettera B del presente regolamento, che non possono fruirne a norma del regolamento (CEE) n. 355/77. Per tali investimenti è necessario fornire le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CEE) n. 2515/85 affinché la Commissione sia in grado di identificare nel progetto presentato i diversi investimenti che lo compongono e decidere quindi sulla loro ammissibilità all'uno o all'altro di detti regolamenti.

Ai fini di tale identificazione, è necessario che i diversi investimenti del progetto contemplati nell'allegato I, lettera B del presente regolamento siano presentati separatamente in modo da evidenziarne la natura, l'impiego e la destinazione del prodotto o dei prodotti in causa, che ogni investimento sia provvisto di un piano finanziario distinto, che siano acclusi i preventivi delle spese, ecc.

Il richiedente dovrà quindi compilare per ciascuno degli investimenti contemplati all'allegato I, lettera B del presente regolamento il formulario allegato che costituirà un «documento complementare» (denominato «allegato C») del formulario del regolamento (CEE) n. 2515/85. Dovrà inoltre accludervi un riepilogo («allegato D») di tali investimenti.

Allegato C

DOCUMENTO COMPLEMENTARE

DEL FORMULARIO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 2515/85 PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ATTREZZATURA DEI PORTI DA PESCA

- ATTENZIONE: 1. Il presente documento complementare deve essere compilato dal richiedente per ciascuno degli investimenti contemplati nell'allegato 1, punto B del regolamento (CEE) n. 2321/88 della Commissione.
2. Il presente documento complementare è privo di valore se non accompagna una domanda di contributo nella forma stabilita dal regolamento (CEE) n. 2515/85.
3. La domanda completa di contributo, compilata in triplice esemplare, deve essere inviata dalla competente autorità nazionale al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale della pesca
 Direzione «strutture»
 Rue de la Loi, 200
 B-1049 Bruxelles

Stato membro:

Data di registrazione:

Progetto n.:/.....

(Spazio riservato alla Commissione)

I. Informazioni generali

1. Titolo del progetto:

Sistemazione del porto di pesca di

.....

2. Nome o ragione sociale e indirizzo del richiedente:

.....

.....

3. Investimento oggetto del presente documento complementare:

.....

4. Conferma, da parte dello Stato membro, dell'interesse pubblico del progetto:

.....

.....

5. Impegno, da parte del beneficiario, del rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento:

.....

.....

II. Informazione tecniche

- 1. Data di stesura del preventivo/dei preventivi:
 - 2. Data prevista di inizio dei lavori ⁽¹⁾:
 - 3. Data prevista di fine lavori ⁽²⁾:
 - 4. Descrizione del progetto:
 - breve descrizione del progetto (esporre in una pagina al massimo le finalità e la natura dell'investimento), intesa a evidenziare la coerenza esistente tra questo investimento e le altre parti del progetto, come è già stato precisato nell'allegato B, punto 1 del regolamento (CEE) n. 2515/85;
 - descrizione tecnica dei lavori previsti: accludere piani e dati tecnici quantitativi (m², m³, potenza, capacità, ecc.);
 - copia dei preventivi di spesa per gli investimenti in causa.
-

III. Piano finanziario dell'investimento

- 1. Partecipazione del beneficiario
 di cui:
 - 1.1. Fondi propri
 - 1.2. Prestiti
 - 1.3. Prestazioni in natura e lavori per proprio conto
- 2. Sovvenzione in conto capitale da parte dello Stato membro
- 3. Altri rapporti
- 4. Contributo richiesto alla Comunità
- 5. Totale finanziamento = importo totale degli investimenti
- 6. Investimento ammissibile totale

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara(no) di disporre dei fondi necessari per garantire la propria partecipazione finanziaria personale all'investimento.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza(no) la Commissione ad utilizzare per scopi statistici i dati riportati nel presente allegato.

Data:

Firma del beneficiario/dei beneficiari:

.....

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 18

⁽²⁾ La data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, indicata nella ricevuta che sarà inviata al richiedente, costituisce una data di riferimento per l'ammissibilità del progetto.

Si ricorda che l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86 dispone che la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo se, tra l'altro:

- il beneficiario non inizia i lavori entro un anno dalla notifica della decisione di concessione del contributo o se, prima delle scadenze di tale termine, non ha fornito garanzie sufficienti per l'esecuzione del progetto;
- il beneficiario non termina i lavori entro due anni da quando sono iniziati, salvo in caso di forza maggiore.

Allegato D

**RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I,
PUNTO B, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/88 ⁽¹⁾**

1. Acquisto terreni (*)
2. Lavori di viabilità e disterro
2.1. Spazi verdi (*)
3. Opere edili
3.1. Impianti catena dal freddo
3.2. Produzione, conservazione e distribuzione del ghiaccio
3.3. Approvvigionamento idrico
3.4. Rifornimento di carburante
3.5. Miglioramento delle strutture ausiliarie per i pescherecci
3.6. Officine, magazzini, altri fabbricati
3.7. Bacino di carenaggio, scalo di alaggio
3.8. Altre costruzioni (*) (uffici, alloggi, ecc.)
4. Impianti ed attrezzature
4.1. Impianti ed attrezzature di congelazione e refrigerazione
4.2. Approvvigionamento idrico
4.3. Scarico del pescato
4.4. Miglioramento delle strutture ausiliarie per i pescherecci
5. Attrezzatura delle banchine
6. Altri investimenti
7. Totale parziale
8. Onorari e spese generali
9. Imprevisti
10. Attualizzazione
11. Totale generale

Si ricorda che il preventivo va elaborato in funzione dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 18.

(*) Investimenti non ammissibili.

ALLEGATO IV

ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DI UNA FRAZIONE DEL CONTRIBUTO

MODELLO 1

Progetto App n.: Porto di:

Beneficiario:

Indirizzo:

Il/la⁽¹⁾, autorità intermedia designata dalle autorità nazionali, dichiara che sono stati controllati i documenti giustificativi menzionati nella relazione descrittiva trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2321/88 della Commissione⁽²⁾.

TALE CONTROLLO CONSENTE DI CERTIFICARE CHE:

1. I lavori sono iniziati il
2. In caso di mercato pubblico⁽³⁾ la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di concorso concernente il progetto è:
 - data
 - riferimento, ecc.:
3. In data, l'importo delle spese totali reali effettivamente pagate era di, di cui le spese imputabili, esclusa la parte recuperabile dell'IVA, ammontavano a (in moneta nazionale).
4. Detto importo è stato finanziato come indicato nel modello 2 del presente certificato.
5. L'importo dei costi summenzionati è suddiviso tra le diverse categorie dei lavori previsti, secondo quanto indicato nell'elenco dei documenti giustificativi accluso alla presente domanda di pagamento (modello 4).
6. La partecipazione finanziaria nazionale e quella del beneficiario, stabilite tenendo conto dell'insieme degli aiuti di qualsiasi natura, sono conformi — o lo saranno al più tardi a lavori ultimati — alle disposizioni dell' articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4028/86.
7. Il beneficiario si impegna a portare a termine i lavori entro mesi⁽⁴⁾.
8. I documenti giustificativi controllati sono depositati presso

Fatto a....., il

Per l'autorità competente

.....
(Firma e timbro)⁽¹⁾ Denominazione dell'autorità intermedia.⁽²⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 18.⁽³⁾ Vedi direttive 77/62/CEE del Consiglio, 80/767/CEE del Consiglio e 71/305/CEE del Consiglio (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1; GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1 e GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).⁽⁴⁾ Formula d'impegno da accludere in allegato. Se la data di ultimazione dei lavori supera di oltre sei mesi la data prevista, si devono fornire giustificazioni.

ALLEGATO AL CERTIFICATO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DI UNA FRAZIONE DEL CONTRIBUTO

MODELLO 2

Finanziamento delle spese sostenute fino al:

Progetto App. n.:

Beneficiario/Beneficiari:
.....

1. Partecipazione del beneficiario/dei beneficiari:

- Capitali propri
- Prestazioni in natura ⁽¹⁾
- Istituto finanziario

2. Partecipazione dello Stato membro ⁽²⁾

- Sovvenzione in conto capitale ⁽³⁾
- Equivalente sovvenzione in conto capitale (abbuoni di interesse)
- Altri aiuti:
.....

3. Totale:

Data:

Firma:
(beneficiario)

Attestato dell'autorità competente

Data, firma e timbro

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Indicare le basi di calcolo.

⁽²⁾ Compresi interventi regionali e/o locali.

⁽³⁾ Il è stata data istruzione per l'accredito del conto n. banca:

PIANO DI FINANZIAMENTO PREVISTO PER L'INTERO INVESTIMENTO

MODELLO 3

Progetto App n.:

Beneficiario/Beneficiari:

1. Partecipazione del beneficiario/beneficiari:

- Capitali propri
- Prestazioni in natura ⁽¹⁾
- Prestiti al tasso di mercato

2. Partecipazione dello Stato membro ⁽²⁾:

- Sovvenzione in conto capitale
- Equivalente sovvenzione in conto capitale (abbuoni d'interesse)
- altri aiuti:

3. Altre partecipazioni ⁽³⁾:

-
-

4. Totale:

.....

Data:

Firma
(beneficiario)

Attestato dell'autorità competente

Data, firma e timbro

.....
.....
.....⁽¹⁾ Indicare le basi di calcolo.⁽²⁾ Compresi gli interventi regionali e/o locali.⁽³⁾ Per quanto concerne il contributo, indicare soltanto le somme già riscosse dal beneficiario.

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI

MODELLO 4

(Periodo dal al)

Progetto n.

Cate- goria (¹)	N.	Oggetto	Spese preventivate	Documenti contabili (²)			Importo al netto dell'IVA recuperabile	Modalità di pagamento (³)	Data di pagamento (⁴)	Pagamenti effettuati Importo senza decimali, al netto dell'IVA recuperabile
				N.	Data	Rilasciati da				

(¹) Vedi allegato I B della domanda di contributo.

(²) Indicare tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto finanziato.

(³) Modalità di pagamento: 1. Banca, 2. Assegno, 3. Contanti.

(⁴) La data da indicare è quella relativa al pagamento effettivo e non la data della scadenza di un debito, ad esempio in caso di pagamento mediante tratta.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Data, firma e timbro:

Firma del beneficiario:

ALLEGATO AL CERTIFICATO RELATIVO ALLE SPIEGAZIONI DELLE
DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

MODELLO 5

Progetto n.

Lavori ed azioni previsti nel fascicolo iniziale		Lavori e azioni realizzati		Giustificazioni delle variazioni (*)
Breve descrizione	Costo al netto dell'IIVA recuperabile	Breve descrizione	Costo al netto dell'IIVA recuperabile	

(*) Fatture corrispondenti accluse e, se del caso, scambio di corrispondenza in proposito tra il ministero e il beneficiario.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Data, firma e timbro

Firma del beneficiario:

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DEL SALDO O DELLA TOTALITÀ DEL CONTRIBUTO

MODELLO 6

Progetto App n.: Porto di:

Beneficiario:

Indirizzo:

Il/la⁽¹⁾, autorità intermediaia designata dalle autorità nazionali dichiara che sono stati controllati i documenti giustificativi menzionati nella relazione descrittiva trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2321/88 della Commissione⁽²⁾.

TALE CONTROLLO CONSENTE DI CERTIFICARE CHE:

1. I lavori sono iniziati il
2. In data i lavori di costruzione e di sistemazione del porto sono stati ultimati.
3. L'importo delle spese totali reali effettivamente pagate era di, esclusa la parte recuperabile dell'IVA, ammontavano a (in moneta nazionale).
4. Detto importo è stato finanziato come indicato nell'allegato del presente certificato.
5. L'importo delle spese summenzionate è suddiviso tra le diverse categorie di lavori previsti, secondo quanto indicato nell'elenco dei documenti giustificativi accluso alla presente domanda di pagamento (modello 8).
6. Il/la (nome, qualifica) ha constatato in loco, in data, che i lavori realizzati sono conformi a quelli descritti nella decisione di contributo della Commissione, salvo quelli riguardanti le categorie, per i quali sono fornite spiegazioni nel modello 9 del presente certificato.
(Il verbale di verifica in loco deve essere disponibile presso l'autorità intermediaia).
7. La partecipazione finanziaria del beneficiario e quella dello Stato membro sono conformi alle disposizioni dell' articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4028/86.
8. Le condizioni speciali contemplate nell'allegato della decisione di concessione del contributo sono state rispettate.
9. I documenti giustificativi controllati sono depositati presso

Fatto a, il

Per l'autorità competente

.....
(Firma e timbro)⁽¹⁾ Denominazione dell'autorità intermediaia.⁽²⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 18.

ALLEGATO AL CERTIFICATO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

(Per la domanda di pagamento finale)

MODELLO 7

Finanziamento delle spese sostenute fino al

Progetto App n.: Porto di:

1. Partecipazione del beneficiario/dei beneficiari:

- Capitali propri
- Prestazioni in natura ⁽¹⁾
- Prestiti al tasso di mercato (*)

2. Partecipazione dello Stato membro:

- Sovvenzione in conto capitale versata il
- Equivalente sovvenzione in conto capitale
- Altri aiuti (da specificare):
.....

3. Già ricevuto dalla Commissione:

Totale:

4. Il sottoscritto si impegna a compensare con fondi propri o con prestiti da contrarre alle condizioni normali del mercato (*) qualsiasi eventuale differenza risultante da una minore partecipazione della Commissione e/o dello Stato membro al finanziamento del progetto.

Data:

Firma:
(beneficiario)

Attestato dell'autorità competente

Data, firma e timbro

.....
.....
.....⁽¹⁾ Indicare le basi di calcolo.

(*) Per prestito alle condizioni normali del mercato si intende un prestito senza abbuono d'interesse.

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI

MODELLO 8

(Periodo dal al)

Progetto n.:

Cate- goria (¹)	N.	Oggetto	Spese preventivate	Documenti contabile (²)			Importo al netto dell'IVA recuperabile	Modalità di pagamento (³)	Data di pagamento (⁴)	Pagamenti effettuati Importo senza decimali, al netto dell'IVA recuperabile
				N.	Data	Rilasciati da				

(¹) Vedi allegato I B della domanda di contributo.
 (²) Indicare tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto finanziato.
 (³) Modalità di pagamento: 1. Banca, 2. Assegno, 3. Contanti.
 (⁴) La data da indicare è quella relativa al pagamento effettivo e non la data della scadenza di un debito, ad esempio in caso di pagamento mediante tratta.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Data, firma e timbro:

Firma del beneficiario:

.....

ALLEGATO AL CERTIFICATO RELATIVO ALLE SPIEGAZIONI DELLE
DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

MODELLO 9

Progetto n.:

Lavori ed azioni previsti nel fascicolo iniziale		Lavori e azioni realizzati		Giustificazioni delle variazioni (*)
Breve descrizione	Costo al netto dell'IVA recuperabile	Breve descrizione	Costo al netto dell'IVA recuperabile	

(*) Fatture corrispondenti accluse e, se del caso, scambio di corrispondenza in proposito tra il ministero e il beneficiario.

Data:

Attestato dell'autorità competente:

Data, firma e timbro:

Firma del beneficiario:

REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2024/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1355/88 ⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 m;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del suddetto regolamento prevede che, se necessario, l'elenco verrà completato;

considerando che, in seguito ad una richiesta introdotta dalle autorità dei Paesi Bassi il 9 giugno 1988, è stato incluso

nell'elenco un peschereccio entrato in servizio prima del 1° gennaio 1987 e che non era iscritto nello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il peschereccio elencato nell'allegato del presente regolamento è da aggiungere all'allegato del regolamento (CEE) n. 3847/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1988, pag. 20.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Letras y cifras exteriores de identificación	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummer	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

ΠΑΪΣΕΣ ΒΑΪΟΣ / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAΪΣΕΣ ΒΑΪΟΣ

SL 22	Nella		Goedereede-Stellendam	124
-------	-------	--	-----------------------	-----

REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 79/88 in ordine alle norme di qualità per le lattughe, le indivie ricce e le scarole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che le norme di qualità per le lattughe, le indivie ricce e le scarole sono state stabilite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che occorre modificare le norme in vigore per tener conto dei metodi di commercializzazione attualmente più utilizzati in materia di condizionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 79/88, il secondo comma del punto V, parte C è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,considerando che con la sentenza emessa il 29 giugno 1986 nella causa 300/86, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato non valido l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2546/87⁽⁴⁾, nella versione modificata dal regolamento (CEE) 2572/86 della Commissione⁽⁵⁾, in quanto tale norma riserva un trattamento diverso alla prima trasformazione di cereali per l'utilizzazione degli stessi nell'azienda a seconda che tale operazione sia effettuata direttamente dal produttore ovvero da un terzo per conto del produttore; che secondo la norma in questione è esentata dal prelievo di corresponsabilità solo la prima trasformazione effettuata direttamente dal produttore;considerando che la stessa disparità di trattamento discende dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione⁽⁶⁾, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2040/86 a decorrere dal 1° luglio 1988; che è pertanto opportuno ripristinare la parità di trattamento degli operatori non subordinando all'obbligo del prelievo di corresponsabilità i produttori che fanno eseguire la prima trasformazione a terzi per la successiva utilizzazione del prodotto trasformato nella propria azienda;

considerando inoltre che, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal regime di prelievo di corresponsabilità, consistenti nel limitare la formazione di eccedenze strutturali sul mercato sottoponendo a tributo i cereali all'atto della loro prima immissione sul mercato, è necessario applicare il prelievo anche ai cereali oggetto di una prima immissione sul mercato sotto forma di prodotto trasformato; che a tal fine,

per eliminare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, occorre assoggettare al prelievo di corresponsabilità anche i cereali trasformati direttamente dal produttore ai fini della vendita successiva dei prodotti ottenuti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Ai fini del presente regolamento per "immissione sul mercato" s'intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) da parte dei produttori, dei prodotti di cui al paragrafo 1, tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, all'eccezione delle pannocchie di granturco raccolte e triturate per essere insilate in un'azienda agricola, alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all'organismo d'intervento. È assimilata ad un'immissione sul mercato l'accettazione, da parte di un produttore, di una polizza di pegno (warrant) per i cereali consegnati ad un deposito riconosciuto nell'ambito del mercato a termine (London Grain Futures Market)».

2) All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, il testo del secondo trattino è soppresso.

3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«1. I prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono riscossi dagli acquirenti. Tuttavia, sono tenuti a versare i prelievi i produttori che procedano alla vendita di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, ad una spedizione di cereali verso un altro Stato membro, ad un'esportazione di cereali verso un paese terzo o ad una consegna a depositi riconosciuti nell'ambito del mercato a termine».

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(4) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 18.

(5) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

(6) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.

4) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "e le imprese di trasformazione" sono sostituiti dai termini "e i produttori".

5) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«I produttori che vendano i loro cereali sotto forma di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, indicano nella loro contabilità in particolare i quantitativi di prodotto venduto e i relativi quantitativi

di cereali di base sottoposti a lavorazione per ottenere detti prodotti».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2222 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5 e l'articolo 19,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1418/76, a decorrere dal 1° settembre 1988 il riso sarà classificato in tre categorie anziché in due, ossia riso a grani tondi, riso a grani medi e riso a grani lunghi; che le ultime due categorie corrispondono alla categoria del riso a grani lunghi prevista dalla precedente normativa;

considerando che è pertanto necessario adeguare il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85 ⁽⁴⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttivi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/80 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento n. 467/67/CEE, i termini «riso a grani lunghi», sono sostituiti dai termini «riso a grani medi o riso a

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 25. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 15.

grani lunghi» all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b).

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1613/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 4 il testo del numero 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per il riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi:

- a) al riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;
- b) all'occorrenza, al risone a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, nonché delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo».

2) All'articolo 4, il testo del numero 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Per il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi:

- a) il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata del riso semigreggio; tali differenze sono anch'esse adattate in funzione del tasso applicabile al momento della conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi;
- b) all'occorrenza, al riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti per ottenere un riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, da adattare a sua volta conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a)».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/88 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 315/88 ⁽³⁾, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 possono essere conclusi contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che, salvo che in Spagna e in Portogallo, i contratti sono stipulati dagli organismi di intervento degli Stati membri produttori con le associazioni o unioni riconosciute dei produttori a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 ⁽⁴⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1869/88 del Consiglio, del 29 giugno 1988, recante disposizioni derogative in materia di contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva in Grecia ⁽⁶⁾, ha previsto che, per tener conto della particolare situazione del paese, in Grecia possono concludere contratti di magazzinaggio per le campagne 1987/1988 e 1988/1989 le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 315/88 ha stabilito il quantitativo massimo che può essere simultaneamente oggetto di contratto di magazzinaggio; che tale massimale è già stato raggiunto; che sono state respinte le domande di conclusione di contratti di

magazzinaggio presentate dopo l'esaurimento del massimale;

considerando che le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva greche non avevano la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio prima dell'adozione del succitato regolamento (CEE) n. 1869/88; che è emerso che anche altre organizzazioni di produttori potrebbero domandare la conclusione di un contratto di magazzinaggio; che è opportuno aumentare il quantitativo che può essere oggetto di contratto di magazzinaggio per la campagna in corso e di stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 315/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 5 la cifra «200 000» è sostituita da «300 000».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del «30 aprile» è sostituita da quella del «31 agosto 1988».

Articolo 2

Le domande per la conclusione di un contratto di magazzinaggio possono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova l'olio d'oliva a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988 pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativo all'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso a grani medi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prelievo o la restituzione applicabili il giorno di presentazione della domanda di titolo devono essere adeguati, in caso di fissazione anticipata, in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese di importazione o di esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1418/76, a decorrere dal 1° settembre 1988 il riso sarà classificato in tre categorie anziché in due, ossia in riso a grani tondi, a grani medi e a grani lunghi; che in base allo stesso regolamento i prelievi applicabili al riso a grani medi coincidono con quelli applicabili al riso a grani lunghi;

considerando che in mancanza di un prezzo di entrata del riso a grani medi, tale risultato può essere ottenuto, per quanto concerne i prelievi fissati in anticipo per questo prodotto, solo se l'adeguamento previsto dall'articolo 13, paragrafo 2

del regolamento (CEE) n. 1418/76 è effettuato in base al prezzo di entrata del riso a grani lunghi; che per motivi di coerenza è opportuno inoltre prevedere che l'adeguamento previsto dall'articolo 17, paragrafo 4 di detto regolamento sia effettuato su questa stessa base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di riso a grani medi, gli adeguamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2 e dall'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, si calcolano in base ai prezzi di entrata in vigore per il riso a grani lunghi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8 e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/88⁽⁴⁾, designa gli organismi ammassatori presso i quali devono essere presentate le offerte di acquisto dei prodotti posti in vendita ad un prezzo fissato nell'ambito di una procedura di gara; che per consentire all'organismo ammassatore spagnolo, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, di acquistare, nel corso degli ultimi due mesi della campagna, uve sultanine, uve secche di Corinto o fichi secchi, è opportuno completare l'elenco degli organismi ammassatori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è aggiunto il seguente trattino:

«— nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore spagnolo, all'organismo ammassatore interessato presso la sede sociale del SENPA, c/ Beneficiencia 8, 28004-Madrid».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 75.